

DELIBERA N. 208/23/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA INDIVIDUALE
RUSSOLILLO EMANUELE (P.I. XXXXXXXXXXXX) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DEL D. LGS. N. 261/1999 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL
"REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL
PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELIBERA N. 129/15/CONS)
(CONTESTAZIONE. N. 07/23/DSP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* (di seguito legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *"Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio"*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante *"Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante *"Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante *"Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* (aggiornato l'8 novembre 2017);

VISTA la delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante modifiche alla delibera n. 220/08/CONS recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*;

VISTA la relazione, prot. n. 0035996 del 09/02/2023, concernente gli sviluppi dell’attività ispettiva svolta presso la sede della Ditta Russolillo Emanuele (di seguito, “la Ditta” o “la Parte”), in Via XXXXXXXXXXXXXXX, XXX – Napoli (NA), in data 18 gennaio 2023 dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi II^ Sezione;

VISTO l’atto di contestazione n. 7/23/DSP, del 20 aprile 2023, notificato in data 28 aprile 2023, con il quale è stata contestata la violazione degli obblighi previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l’art. 3 del *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”* (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS),

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito di un esposto da parte di un operatore concorrente, la Direzione competente ha avviato presso la sede della Ditta apposita operazione di verifica, svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi II^ Sezione, dalla quale è risultato che la stessa con il logo *“POSTA PRIVATA R GROUP DI RUSSOLILLO”* forniva agli utenti i servizi di corrispondenza e spedizione pacchi, mediante l’ausilio della piattaforma *“WIN PAY”*, senza il possesso del titolo abilitativo.

Con atto del Direttore della Direzione servizi postali n. 07/23DSP, del 20 aprile 2023, notificato *pro manibus* per il tramite della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Beni e Servizi II^ Sezione in data 28 aprile 2023, è stata contestata alla Ditta la presunta violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l’art. 3 del *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”* (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS).

2 Posizione difensiva della Parte

La Parte non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

3. Valutazioni dell’Autorità

La violazione, da parte della Ditta, della normativa vigente in materia di titoli abilitativi risulta *per tabulas* dall’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza.

Pertanto:

CONSIDERATO che la disciplina dei titoli abilitativi, nell’ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti;

CONSIDERATO che il *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”* (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS) qualifica come servizi postali *“i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e distribuzione degli invii postali”* e, in conformità alle norme della citata direttiva n. 97/67/CE, prevede il rilascio di un titolo abilitativo per

lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi, ad esclusione dell'attività di solo trasporto (art. 3, comma 2);

RITENUTO che per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999, in combinato disposto con l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), è prevista, al termine del procedimento, ai sensi 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999, una "*sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)*";

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e nello specifico dell'Allegato B recante "*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio e che le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dalla Ditta può ritenersi di entità grave. Nello specifico, sotto il profilo dell'oggettiva rilevanza della condotta, valutata anche alla stregua delle sue concrete modalità di attuazione, la violazione deve essere considerata grave trattandosi di esercizio abusivo, *sine titolo*, dell'attività di operatore postale, tenuto anche conto del valore del bene oggetto della tutela normativa, vale a dire la corrispondenza privata. Assume rilievo, altresì, la condotta inerte della medesima Ditta.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Quanto alle azioni concretamente intraprese dalla Ditta, anche a seguito della verifica ispettiva da parte della Guardia di Finanza, nessuna attività riparatoria è stata intrapresa dalla medesima.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Ditta in precedenza non risulta essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la sanzione pecuniaria, nella misura fissata nel presente atto, sia proporzionata e sufficientemente afflittiva e tanto in relazione: alla tipologia dell'attività imprenditoriale svolta (trattandosi di una microimpresa a carattere familiare); alla circostanza per cui l'azienda, avendo iniziato da pochi mesi la propria attività, non ha ragionevolmente potuto ottenere margini di guadagno particolarmente elevati, tenuto anche conto della limitato raggio di azione prettamente di quartiere; all'ammontare della sanzione stessa che, per tutti gli elementi qui considerati che hanno contribuito a determinarlo, costituisce una misura dissuasiva e un efficace deterrente rispetto alla possibilità che il soggetto reiteri l'illecito commesso.

RITENUTO, pertanto, di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la condotta violativa accertata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione alla particolare condizione economica dell'agente;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

in capo alla Ditta Russolillo Emanuele (P.I. XXXXXXXXX), Via XXXXXXXXXXXX, n. XXX, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS);

ORDINA

alla Ditta Russolillo Emanuele (P.I. XXXXXXXXX), Via XXXXXXXXXXXX, n. XXX, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertata la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

INGIUNGE

alla medesima Ditta di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 208/23/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 208/23/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La Ditta ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione e bilancio.

La presente delibera è notificata alla Parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba